



# Comune di Castelnuovo Magra

Provincia della Spezia

## **REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 03.10.2023

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Fonti normative e Definizioni

Articolo 3 - Tutela della toponomastica storica

Articolo 4 - Diritto di iniziativa

Articolo 5 - Funzioni e competenze del Consiglio Comunale

Articolo 6 - Funzioni e competenze della Giunta comunale

Articolo 7 - Funzioni e competenze della Commissione comunale per la Toponomastica

Articolo 8 - Uffici comunali

Articolo 9 - Piano topografico comunale

Articolo 10 - Stradario comunale

Articolo 11 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

### **TITOLO II - TOPONOMASTICA**

Articolo 12- Aree di circolazione

Articolo 13- Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

Articolo 14 - Targhe viarie

### **TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA**

Articolo 15 - Attribuzione

Articolo 16 - Numerazione civica all'interno dei centri abitati

Articolo 17 - Numerazione civica fuori dei centri abitati

Articolo 18 - Numeri civici per i futuri accessi

Articolo 19 - Tipologia accessi

Articolo 20 - Apposizione

Articolo 21 - Obblighi dei proprietari

Articolo 22 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna

Articolo 23- Divieti

Articolo 24- Sanzioni

Articolo 25 - Soppressione numeri civici

Articolo 26 - Oneri

Articolo 27 - Copertura finanziaria

Articolo 28- Aggiornamento

Articolo 29 – Entrata in vigore

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione in materia, la denominazione delle aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, l'attribuzione e aggiornamento della numerazione civica e di quella interna, l'intitolazione degli edifici pubblici o di parte di essi, la dedica di monumenti, di lapidi o altri ricordi permanenti.

### **Articolo 2 - Fonti normative e Definizioni**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.
3. Le definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento, sono riportate nell'allegato "Definizioni".

### **Articolo 3 - Tutela della toponomastica storica e valorizzazione della toponomastica femminile**

1. Il Comune tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi locali, quelli dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della zona.
2. La denominazione delle aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali, politici e religiosi della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. Particolare attenzione è dedicata alla toponomastica femminile, al fine di valorizzare figure di donne che ha segnato la storia locale e non.
3. La denominazione delle aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, un carattere di omogeneità per ogni aree del territorio.
4. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Le eventuali deroghe vanno richiesta alla Prefettura, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato.
5. Non devono essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, fatta salva l'esigenza di una migliore rintracciabilità degli accessi, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

### **Articolo 4 – Proposte di denominazione**

1. Le richieste di denominazione possono essere proposte dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, da Enti pubblici o privati, da Associazioni a carattere nazionale o locale, Partiti politici, Istituti, Circoli e Organizzazioni sindacali; Comitanti; gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi i motivi per cui si vuole intitolare proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

### **Articolo 5 - Funzioni e competenze del Consiglio Comunale**

1. Spetta al Consiglio Comunale:
  - l'approvazione del Regolamento per la toponomastica, la numerazione civica e le sue eventuali modifiche;

- l'approvazione del Piano topografico comunale, dello Stradario comunale e di ogni altro eventuale Piano attinente alla toponomastica.

#### **Articolo 6 - Funzioni e competenze della Giunta comunale**

1. Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione e la variazione della denominazione dei luoghi e/o delle aree di circolazione e/o degli spazi assimilati, nonché la decisione circa le iscrizioni commemorative, le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione, anche se apposti su edifici di proprietà privata e ad eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri.
2. Ogni decisione inerente la toponomastica è assunta dalla Giunta solo dopo aver raccolto il parere scritto, ma non vincolante, della Commissione comunale per la Toponomastica.
3. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni espresse nella relazione.

#### **Articolo 7 - Funzioni e competenze della Commissione comunale per la Toponomastica**

1. La Commissione comunale per la Toponomastica ha funzioni consultive e propositive in materia di toponomastica e onomastica cittadina e viene nominata dalla Giunta, sentiti i capigruppo consiliari.
2. La Commissione è costituita da numero 5 (cinque) componenti: dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente e da 4 (quattro) esperti in argomenti specifici o in virtù della loro conoscenza del territorio.
3. La Commissione esprime alla Giunta comunale un parere obbligatorio (non vincolante) su proposte riguardanti: - le denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati; - le iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune; - le modifiche all'onomastica esistente; - su ogni altra questione attinente alla toponomastica e onomastica.
4. La Commissione comunale per la Toponomastica è formalmente convocata su iniziativa del Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti effettivi. Qualora un componente della Commissione rimanga assente a 3 (tre) riunioni consecutive, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dall'incarico. Il parere della Commissione comunale per la Toponomastica è reso a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione provvede tempestivamente a trasmettere alla Giunta comunale quanto deliberato a fini consultivi e/o a fini propositivi. La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica.
6. La partecipazione alla Commissione comunale per la Toponomastica (a qualsiasi titolo) non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento.
7. La Commissione ha la stessa durata del mandato del Sindaco.

#### **Articolo 8 - Uffici comunali**

1. Agli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, così come delineate nell'organigramma dell'Ente, spettano gli adempimenti tecnico-amministrativi rivolti alle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
2. In particolare, per quanto concerne la cartografia di base relativa al Piano topografico comunale di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, così come per ogni tipologia cartografica di base in materia, essa è aggiornata a cura degli uffici tecnici di stretta competenza, con la collaborazione ed il supporto degli altri uffici comunali di riferimento, necessitando, peraltro, detto piano di integrazione costante con le seguenti informazioni: tipo mappale dei fabbricati di nuova costruzione o modifica

delle planimetrie; elaborati catastali con indicazione degli accessi esterni all'area edificata e alle singole unità immobiliari.

3. Copia aggiornata della suddetta cartografia è conservata a cura dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica.

4. Le attività di natura tecnica ed altre attività strumentali previste dal presente Regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'attività di controllo e coordinamento in capo all'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica.

5. Gli atti attuativi di ogni previsione di Piani urbanistici e varianti riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica, affinché provveda all'aggiornamento dello stradario e all'eventuale denominazione di dette aree.

6. Le attività di natura tecnico-operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle targhe viarie e degli indicatori della numerazione civica vengono svolte dall'Area tecnica, ma possono essere affidati anche a soggetti esterni all'Amministrazione comunale.

7. L'Anagrafe trasmette ai cittadini residenti ed alle aziende e imprese presenti sul territorio che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

8. Le funzioni e competenze dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica riguardano:

- la gestione amministrativa della toponomastica, l'istruttoria e la formulazione delle proposte di deliberazione correlate alla denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati; alle iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune; alle modifiche all'onomastica esistente,

- la formazione, tenuta e aggiornamento degli archivi della toponomastica, ossia dello Stradario e dell'Indirizzario, nonché del conseguente Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario del Comune, assunti quali unica base fiduciaria dell'Ente, unitamente al rilascio di attestazioni/certificazioni di toponomastica.

- Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione, ove possibile, devono prediligere i supporti digitali, la trasmissione telematica e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.

- all'assistenza alla Commissione comunale per la Toponomastica

## **Articolo 9 – Piano topografico comunale**

1. Gli adempimenti toponomastici hanno la finalità di predisporre una rappresentazione grafica del territorio comunale, mediante la redazione di un Piano topografico comunale.

2. Il Comune provvede alla individuazione e alla delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche sulla base delle condizioni e caratteristiche antropogeografiche rilevate. Le ripartizioni territoriali così delineate vengono quindi tracciate su apposite carte topografiche che riproducono (mediante simboli e segni) il territorio comunale, costituendo un Piano topografico comunale.

3. Il Piano topografico comunale si compone del presente Regolamento e della Base Territoriale Ecografica. La Base Territoriale Ecografica contiene i seguenti strati informativi: - la numerazione degli isolati; - la perimetrazione delle frazioni e dei centri abitati; - le sezioni di censimento; la viabilità esistente e di nuova realizzazione; - l'onomastica esistente e di nuova approvazione; - gli accessi esistenti e di nuova assegnazione; - la numerazione civica esistente e di nuova assegnazione.

4. Il Piano topografico comunale deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Istituto Nazionale di Statistica e deve essere tenuto costantemente aggiornato dal Comune avendo cura di riportare su di esso le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, da nuove opere pubbliche e simili.

## **Articolo 10- Stradario comunale**

1. Lo Stradario comunale, così come integrato dall'Indirizzario, a tenuta gestionale informatizzata, comprende le seguenti informazioni di base: - codice toponomastico: identificativo ad uso informatico; - specie dell'area di circolazione (in generale, le Denominazioni Urbanistiche Generali riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle D.U.G., ad esempio: corso, largo, piazza, piazzale, piazzetta, salita, sentiero, strada, via, viale, vicolo, ecc.); - Denominazione Urbanistica Ufficiale (D.U.F.); - riferimenti morfologici (inizio, fine, lunghezza, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione); - numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro; - frazione: entità appartenente ad un Comune, costituita da un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse (località) gravitanti sul centro; - sezione di censimento: porzione di territorio comunale (unità territoriale minima di rilevazione) su cui sono effettuate le rilevazioni in occasione dei censimenti a comprendere aree di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo istruzioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

2. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito Internet, lo Stradario comunale, così come integrato dall'Indirizzario, aggiornato e consultabile gratuitamente.

## **Articolo 11 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

1. Chiunque riscontri situazioni di non corrispondenza fra lo Stradario comunale, così come integrato dall'Indirizzario, e la situazione sul territorio è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Toponomastica che provvede ad accertarne l'effettiva sussistenza e, in caso di conferma, ad invitare gli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere, apportando i correttivi del caso.

## **TITOLO II – TOPONOMASTICA**

### **Articolo 12 –Aree di circolazione**

1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le Aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

3. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

4. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo), onde eliminare possibili confusioni.

5. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assumerà una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

### **Articolo 13 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione**

1. Ogni Area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che può comprendere eventuali complementi alla denominazione (per es. titoli onorifici per i nomi propri o preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo, come di, delle, dei, ecc.). Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntuali segni di punteggiatura e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali. Le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in

numeri romani oppure composte solo da giorno e mese, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se assente l'anno; mentre vanno indicati con numeri arabi se è presente l'anno.

2. L'elencazione delle aree di circolazione nello stradario è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome;
- per i cognomi contenenti particelle di inizio l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo la stessa non viene considerata;
- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine "santi" facesse parte integrante del nome.
- le aree intitolate a date sono elencate come tutte scritte in lettere.

#### **Articolo 14 - Targhe viarie**

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada. Nel capoluogo e nei centri e nuclei storici, la targa può essere di tipo tradizionale, mono-facciale, in materiale lapideo omogeneo e scritta nera.

2. Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici nel caso di case sparse o di accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione e comunque tutte le volte in cui serva per agevolare la ricerca del numero civico.

3. Le targhe vengono apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune: - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra; nel caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede; - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

4. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

### **TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA**

#### **Art. 15 - Attribuzione**

1. Ogni area di circolazione denominata ufficialmente ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva) costituita da numeri esterni che contraddistinguono gli accessi (porte, portoni e cancelli, ecc.) dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, Uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

2. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.

3. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere ex novo alla numerazione parziale o completa dell'area di circolazione.

4. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

#### **Art. 16 - Numerazione civica all'interno dei centri abitati**

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

- a) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari;
- b) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- c) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

### **Articolo 17 - Numerazione civica fuori dei centri abitati**

1. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

### **Articolo 18 - Numeri civici per i futuri accessi**

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

### **Articolo 19 - Tipologia accessi**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei numeri necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.
2. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.
3. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
4. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
5. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
6. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.
7. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

### **Articolo 20 - Apposizione**

1. La numerazione civica deve essere applicata in alto ed in posizione ben visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio competente.
2. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.

3. La numerazione interna deve essere applicata in alto ed in posizione ben visibile, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio competente.

### **Articolo 21 - Obblighi dei proprietari**

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone la normativa vigente all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.

2. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno e lo comunica all'interessato.

3. Negli edifici con più abitazioni, quali i condomini, laddove presente un amministratore, questi può farsi carico della collocazione della numerazione civica e della numerazione civica interna, con suddivisione delle spese secondo quanto previsto dai regolamenti condominiali.

4. L'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica ed interna deve essere eseguita entro l'ultimazione dei lavori e comunque prima che il fabbricato o parti di esso possa essere occupato.

5. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione, deve essere richiesta obbligatoriamente all'Ufficio comunale competente, che dovrà fornire una risposta entro 30 giorni dalla richiesta, e la risposta deve essere corredata dallo schema di attribuzione della numerazione.

6. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà alla numerazione d'ufficio.

7. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di sostituirli in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

### **Articolo 22 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna**

1. Le targhe indicanti la numerazione civica esterna devono essere di materiale resistente e devono riportare tassativamente: stemma comunale, indirizzo (via, piazza, ecc.) e numerazione civica attribuita.

2. Non sono ammesse targhette di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione comunale.

3. In via transitoria le case provviste già di numerazione valida potranno mantenere le targhette in uso, in attesa della loro eventuale sostituzione.

### **Articolo 23 – Divieti**

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna;

3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'Ufficio Anagrafe al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

### **Articolo 24 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 25 € a 500 € euro, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

2. Nei casi di edifici con più abitazioni, quali i condomini, la sanzione si applica per ogni numero civico per i quali è stata accertata la violazione, e la contestazione come la somministrazione della sanzione può essere indirizzata all'amministratore laddove presente.
3. Modalità, tempi e procedure per la rilevazione della violazione, contestazione agli interessati, somministrazione della sanzione, sono quelle stabilite dalla normativa vigente.
4. I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti dagli Uffici comunali competenti.
5. Una volta comminata la sanzione il Comune, tramite l'Ufficio Manutenzioni, dovrà provvedere a collocare i numeri civici mancanti e il costo dell'intervento sarà a carico del proprietario dell'immobile.
6. L'autore di eventuali danni, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a propria cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale.

#### **Articolo 25 - Soppressione numeri civici**

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

#### **Articolo 26 - Oneri**

1. Nel caso di cambiamento dell'ononastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti o nel caso di revisioni generali, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato. Con Deliberazione del Consiglio Comunale gli oneri derivanti dalle attività di revisione potranno essere poste a carico dei fabbricati. Nel caso di nuova costruzione, all'atto della richiesta di abitabilità o di agibilità il proprietario e/o il costruttore, dovranno versare al Comune un importo equivalente al costo della targhetta del numero civico. La tariffa per la fornitura dei nuovi numeri civici è determinata in 15 €. 2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può modificare la tariffa, così come determinata.

#### **Articolo 27 - Copertura finanziaria**

1. L'Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

#### **Articolo 28 – Aggiornamento**

2. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

#### **Articolo 29 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 58, comma 8, dello Statuto Comunale.

## ALLEGATO: DEFINIZIONI.

Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento:

- **toponimo**: è il nome proprio di un luogo geografico o località considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. La toponomastica è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) ed il loro studio storico linguistico rientra nella categoria più vasta dell'onomastica, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti.

- **area di circolazione**: si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico e/o destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare) e, pertanto, inteso a soddisfare le esigenze dell'intera collettività comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico.

- **topografia**: è la disciplina che studia gli strumenti e i metodi necessari per ottenere una rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, entro i confini comunali.

- **odonimo**: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (toponimo stradale) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come “dei, di, delle, la, il” ecc., ad esempio: Via dei Garofani) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri).

- **odonomastica**: costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il complesso degli odonimi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata – nonché il loro studio storico-linguistico.

- **unità ecografica**: è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere semplice, per cui ha un solo numero esterno, oppure complessa, e quindi presentare una numerazione anche interna.

- **numerazione civica**: è l'elemento identificativo univoco di ogni accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità ecografiche. È costituito da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.) o da un suffisso di ripetuto (bis, ter, ecc.). Gli accessi vanno distinti se dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici: - l'accesso è diretto: quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; - l'accesso è indiretto: quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini. Sono da considerarsi accessi su strada: gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica; porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità. Quando un immobile presenta più accessi che conducono, anche da aree di circolazione diverse, alle medesime unità ecografiche, deve essere individuato l'accesso qualificato come principale, mentre tutti gli altri saranno qualificati come secondari. L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

- **numerazione interna**: è costituita dall'insieme dei simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse). Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si acceda direttamente dalle aree di circolazione è necessario contrassegnare le stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili che da scale interne è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione (numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi) costituisce la numerazione interna.

- **Indirizzo:** presenta il codice pubblico, formato da **Via, numero civico e interno**, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
- **stradario:** è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonimo - pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente.
- **indirizzario:** rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti.
- **registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale:** l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - così come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) - a riportare informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) – è contenuto nel Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale.
- **DUG** si intende la denominazione urbanistica generica. Il centro abitato è definito come un aggregato di case contigue, con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici. I servizi pubblici possono essere chiese, negozi, bar, stazioni dei bus; il centro abitato svolge quindi la funzione di luogo di raccolta e di aggregazione sociale, per cui le persone convergono dai dintorni per incontrarsi, approvvigionarsi, viaggiare o per il culto religioso. Devono concorrere entrambi i requisiti, ovvero la presenza di un gruppo di case e di un servizio. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada. Il nucleo abitato è definito come una località abitata da almeno cinque famiglie, senza servizi ed esercizi pubblici, ed avente una distanza fra le abitazioni non superiore ad una trentina di metri e comunque non superiori alla distanza fra il nucleo e la prima casa palesemente isolata.
- **Per nuclei abitati temporanei** si intendono insediamenti non permanenti, dove siano presenti almeno dieci abitazioni, occupate solo in determinati periodi dell'anno.
- **Case sparse:** quando la dispersione delle abitazioni è tale da non poter rientrare nei due casi precedenti, si parla di case sparse, che NON devono essere delimitate a livello topografico.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- R.D. 10-05-1923, n.1158;
- Legge 23-06-1927, n.1188
- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.